


REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI



ART. 1: COMPOSIZIONE E POTERI

1. Il Comitato per la valutazione dei docenti, istituito presso ogni Istituzione Scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nessun compenso previsto per i membri, dura in carica tre anni scolastici ed è composto da:

- Dirigente Scolastico che lo presiede
- Tre docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto;
- Un rappresentante degli studenti scelto dal Consiglio di istituto;
- Un rappresentante dei genitori, scelto dal Consiglio di istituto;
- Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

2. Poteri e compiti del Comitato di valutazione sono stabiliti dalla legge, dalle ordinanze e dalle circolari.

ART. 2: SPECIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE SCOLASTICHE

1. I tre docenti componenti del Comitato sono scelti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto nel rispetto del principio di rappresentanza stabilito dall'art 8, del D.P.R. n.157 del 1998, in tema di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore: *"il collegio dei docenti elegge dal suo seno, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione."*

2. A tal fine, si specifica che questa Istituzione Scolastica risulta composta da tre differenti tipologie scolastiche derivanti dalle recenti aggregazioni:

1. ITET, che è composto dagli indirizzi diurni e serali di "A.F.M.", "S.I.A.", "Turismo" e "Nautico";
2. IPSC, che è composto dagli indirizzi "Servizi Commerciali" e "Odontotecnico" di Sciacca e Menfi;
3. IPSIA, che è composto dagli indirizzi "Manutenzione e Assistenza Tecnica", "Servizi Socio Sanitari", "Automazione" e, per la Casa Circondariale, "Enogastronomico".

ART. 3: COMPETENZE DEI SINGOLI COLLEGI DEI DOCENTI DI OGNI TIPOLOGIA SCOLASTICA.

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 dell'O.M. 215/91 relativa all'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, ogni singolo Collegio dei docenti di ciascuna delle tre tipologie scolastiche designerà un proprio candidato, con votazione a scrutinio segreto tra i loro componenti che avranno formalmente proposto la propria candidatura entro tre giorni prima della data della votazione.

2. Nei singoli Collegi hanno diritto di voto tutti i docenti di ciascuna tipologia scolastica, sia a tempo indeterminato che determinato, in servizio il giorno delle votazioni.

3. L'elettorato passivo spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari ed in servizio in ciascuna delle tre tipologie scolastiche il giorno delle elezioni.

4. E' possibile esprimere una sola preferenza.
5. Per ogni tipologia scolastica risulterà designato il docente che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà designato il docente con maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio risulterà designato il docente più anziano per età.
6. I tre docenti designati dai rispettivi Collegi, saranno proposti al plenum del Collegio dei Docenti per l'elezione dei due componenti in seno al Comitato di valutazione.


ART. 4: COMPETENZE DEL PLENUM DEL COLLEGIO DEI DOCENTI.

1. Il plenum del Collegio dei docenti sceglierà per il Comitato di valutazione, con votazione a scrutinio segreto, due dei tre docenti proposti dai singoli Collegi di ogni tipologia scolastica.
2. Hanno diritto di voto tutti i docenti, sia a tempo indeterminato che determinato, di tutte le tipologie scolastiche che compongono il plenum del Collegio dei docenti, in servizio il giorno delle votazioni.
3. E' possibile esprimere una sola preferenza.
4. Risulteranno eletti i due docenti che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà designato il docente con maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio risulterà designato il docente più giovane per età.

ART. 5: COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

1. Il Consiglio di istituto sceglierà per il Comitato di valutazione, con distinte votazioni a scrutinio segreto, un docente, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori.
2. Il docente sarà eletto, tra tutti quei docenti che hanno precedentemente formalizzato la propria candidatura nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 3, preferibilmente tra quelli appartenenti al singolo Collegio della tipologia scolastica che non ha avuto il proprio componente eletto dal plenum del Collegio dei docenti.
3. Il rappresentante degli studenti sarà eletto, con votazione a scrutinio segreto, tra tutti gli studenti che avranno proposto la loro candidatura almeno tre giorni prima della data prevista per la votazione.
4. E' possibile esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto lo studente che avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà designato lo studente più grande per età.
5. Il rappresentante dei genitori sarà eletto, con votazione a scrutinio segreto, tra tutti i genitori che avranno proposto la loro candidatura almeno tre giorni prima della data prevista per la votazione.
6. E' possibile esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto il genitore che avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà designato il genitore più giovane per età.

- APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
NELLA SEDUTA DEL 23/10/2015.
- APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
NELLA SEDUTA DEL 23/10/2015.



H. DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)